COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 6.07.2017 – Delibera dichiarata Immediatamente Eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) – Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 5.08.2017.

SOMMARIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento e principi generali
Articolo 2	Soglie di riferimento e frazionamento in lotti
Articolo 3	Responsabile del Procedimento e Commissione di gara

SEZIONE II INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 4	Indagini di mercato
Articolo 5	Elenchi di Operatori Economici

SEZIONE III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 6	Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000
Articolo 7	Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia di Euro 150.000 e Servizi e Forniture di importo complessivo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria
Articolo 8	Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000
Articolo 9	Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria
Articolo 10	Lavori di somma urgenza
Articolo 11	Contraente uscente

SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12	Notifiche e comunicazioni
Articolo 13	Adeguamenti normativi automatici
Articolo 14	Entrata in vigore

Allegato A Elenco delle categorie per la costituzione degli elenchi di operatori economici

SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento e principi generali

- 1. Il presente Regolamento (nel seguito il "**Regolamento**") disciplina le modalità con le quali il Comune di Cilavegna (nel seguito "**Comune**" o "**Ente**"), procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.
- 2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
- (i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- (iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 3. L'attività contrattuale del Comune garantirà la qualità delle prestazioni acquisite e dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E' possibile fare ricorso alle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.
- 4. L'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 (nel seguito, anche solo il "**Codice dei contratti pubblici**" ovvero il "**Codice**"), si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.
- 5. Il Comune ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.
- 6. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.
- 7. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice che così statuiscono:
- "ff) i "contratti sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
- ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- nn) i «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

- pp) per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e ingegneria naturalistica;
- ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
- tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
- 8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.

Art. 2 Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. In applicazione dell'art. 36 del Codice, gli affidamenti sottosoglia si distinguono in relazione ai seguenti importi:

LAVORI		
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016	
< 40.000	art. 36,comma 2 lett. a)	
40.000 - 149.999,99	art. 36,comma 2 lett. b)	
150.000 - 999.999,99	art. 36,comma 2 lett. c)	
1.000.000 - 5.224.999,99	art. 36,comma 2 lett. d)	
	art. 35, comma 1, lett. a)	

LAVORI DI SOMMA URGENZA	
≤ 200.000 o importo	art. 163
indispensabile	W. 100

SERVIZI E FORNITURE		
Importo in Euro	Norme di riferimento	
	del D.Lgs. n. 50/2016	
< 40.000	art. 36, comma 2 lett.a)	
40.000 - 208.999,99	art. 36, comma 2, lett.b)	
	art. 35, comma 1, lett.c)	

SERVIZI TECNICI		
Importo in Euro	Norme di riferimento	
importo in Euro	del D.Lgs. n. 50/2016	
< 40.000	art. 31, comma 8	
40.000 - 99.999,99	art. 157, comma 2	
100.000 - 208.999,99	art. 157, comma 2	

SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX NEI SETTORI ORDINARI		
Importo in Euro	Norme di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016	
< 749.999,99	art. 35, comma 1, lett. d)art. 157, comma 2	

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

- **2.** Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- **3.** Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati al precedente paragrafo 2.1., tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 3 Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

- 1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori.
- 2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", tra i dipendenti dell'Ente, così come previamente individuati in apposito elenco approvato dalla Stazione Appaltante, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.
- 4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.
- 5. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dal Comune e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.
- 6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
- 7. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.
- 8. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12 del Codice.

SEZIONE SECONDA INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 Indagini di mercato

- 1. Il Comune procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.
- 2. Le attività poste in essere dall'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.
- 4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.
- 5. In aggiunta al suddetto avviso, il Comune in caso di affidamenti di valore superiore a:
- (i) per lavori : > 100.000,00;
- (ii) per servizi: > 95.000,00;
- (iii) per forniture: >100.000,00;
- al fine di un'appropriata indagine di mercato, nonché al fine di assicurare alla stessa idonea pubblicità, potrà, altresì, utilizzare ulteriori strumenti ritenuti idonei, tenuto conto del settore merceologico di riferimento. In particolare, l'Ente potrà svolgere consultazioni presso gli operatori di settore, acquisire, relazioni da parte di esperti e da parte degli stessi operatori di mercato, nonché procedere alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico proprio o di altre stazioni appaltanti, alla consultazione di cataloghi di altri fornitori esistenti ecc. [1]
- 6. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Comune ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 5 Elenchi di operatori economici

1. Il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze. A tale scopo, il Comune può, in ogni caso, continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa revisione degli stessi, affinché sia garantita la loro compatibilità con quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4.

 $^{^{\}rm 1}$ Eventualmente è possibile individuare diverse ed ulteriori modalità di conduzione delle indagini di mercato

- 2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per le categorie di cui all'Allegato A al presente Regolamento. Ciascuna categoria è suddivisa in sottosezioni sulla base dei diversi livelli di importo dell'affidamento di lavori, servizi o forniture.
- 3. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto nei nuovi elenchi, corrispondenti per categoria, fatta salva la verifica positiva del mantenimento e possesso dei necessari requisiti.
- 4. Il Comune una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione *Amministrazione trasparente*, sottosezione "*Bandi e contratti*".
- 5. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Comune pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
- 6. Il Comune procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.
- 7. In sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede:
- (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
- (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
- (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
- (iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.
- L'elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti".
- 8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.cilavegna.pv@legalmail.it, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.
- 9. Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo.
- In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi.
- La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo.
- 10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:
- (i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
- (ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.
- 11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.

L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.

- 12. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Comune procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente .
- 13. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Comune. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.
- 14. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.
- 15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
- a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice;
- d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione:
- g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente:
- h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- *i. n.* intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.

SEZIONE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 6 Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro può avvenire tramite:
- (i) affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice);
- (ii) amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2 del Codice, esclusivamente per i lavori. Tali lavori sono individuati a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
- 2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:
- (i) l'interesse pubblico da soddisfare;
- (ii) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;

- (iii) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- (iv) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- (v) le principali condizioni contrattuali.
- 3. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento che, a sua volta, rinvia all'Allegato A.
- 4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il possesso della qualificazione SOA per i lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Il Comune verifica i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. Fino alla data di istituzione della suddetta Banca dati, in accordo a quanto stabilito dall'art. 216, comma 13 del Codice, il Comune e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.
- 5. Il Comune motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti:
- (i) possesso dell'operatore economico prescelto delle condizioni indicate al paragrafo 6.2. del presente Regolamento;
- (ii) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare;
- (iii) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- (iv) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- (v) rispetto del principio di rotazione.
- 6. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice.
- 7. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:
- (i) l'oggetto dell'affidamento;
- (ii) l'importo;
- (iii) il fornitore;
- (iv) le ragioni della scelta del fornitore;
- (v) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- (vi) il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Art. 7

Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia di Euro 150.000 e Servizi e Forniture di importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria

- 1. In accordo all'art. 36, comma 2, lett .b) del Codice, i lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro, ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono venire affidati tramite:
- (i) procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti per i lavori e 5 per i servizi e forniture, individuati sulla base delle indagini di mercato di cui

- all'art. 4 del presente Regolamento o tramite elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del medesimo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti [2];
- (ii) amministrazione diretta, esclusivamente per i lavori, fatta salva l'indizione della procedura negoziata di cui al punto (i) che precede per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
- 2. La procedura si articola in tre fasi:
- (i) svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Per quanto attiene alla presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;
- (ii) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- (iii) stipulazione del contratto.
- 3. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC, ovvero secondo le forme dell'art. 75, comma 3 del Codice, ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento.
- 4. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l'oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico.
- 5. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche. Le attività devono essere verbalizzate.
- 6. Il possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall'operatore economico è verificato secondo le modalità prescritte dall'art. 36, commi 5 e 6 del Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti dell'aggiudicatario. Il Comune deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il Comune può, comunque, estendere tale verifica agli altri partecipanti.
- 7. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice.

Art. 8 Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000

- 1. In accordo all'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice i contratti di lavoro di importo pari o superiore ad Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000 possono venire affidati secondo le regole stabilite dall'art. 63, comma 6, del Codice, ossia tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con consultazione di almeno quindici operatori economici.
- 2. Rimane fermo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248 recante "individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- 3. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si rinvia a quanto statuito nel precedente art. 7.
- 4. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

_

Art. 9

Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria

- 1. Per i lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice (Euro 5.225.000), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso alle procedure ordinarie previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e seguenti del Codice, ossia:
- (i) procedura aperta (art. 60);
- (ii) procedura ristretta (art.61);
- (iii) procedura competitiva con negoziazione (art. 62);
- (iv) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63);
- (v) dialogo competitivo (art. 64);
- (vi) partenariato per l'innovazione (art. 65).
- 2. Tali lavori vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione e trasparenza e delle norme del Codice. In tal caso, il Comune può utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

Art. 10 Lavori di somma urgenza

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000 Euro ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici individuati all'art. 5 del presente Regolamento.
- 3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa, in accordo a quanto stabilito dall'art. 163 del Codice.

Art. 11 Contraente uscente

1. Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell'affidamento, l'affidamento al contraente uscente o la sua selezione ai fini della partecipazione a procedure negoziate oggetto del presente Regolamento deve essere sorretto da adeguata motivazione che può riguardare anche l'affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico. La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell'operatore economico si considera, situazione di carattere eccezionale; in tale caso, fermo l'obbligo di adeguata motivazione, l'affidamento al contraente uscente si considera sempre giustificato.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Notifiche e comunicazioni

- 1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
- 2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
- 3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione di posta elettronica certificata.
- 4. Anche le comunicazioni da parte del contraente al Comune possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 13 Adeguamenti normativi automatici

- 1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa, troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.
- 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella convenzione per l'adozione della Centrale Unica di Committenza "Lomellina", nonché le disposizioni emanate per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.